

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXXIII -- Vol. XXXVII

Firenze, 4 Marzo 1906

N. 1661

SOMMARIO: Istituto Italiano di Credito Fondiario (Esercizio 1905 — Studi sulla storia delle finanze genovesi — LUIGI NINA, Corrispondenza da Roma (L'imposta sull'uso del sottosuolo) — A. J. DE JOHANNIS, Sulle disposizioni del Codice di commercio intorno alle Società anonime — **Rivista bibliografica:** Ugo Tombesi, Le condizioni economiche delle Marche - Avv. Alcée Dugarçon, Le problème économique de l'intérêt - P. W. Ed. Biermann, Anarchismus und Kommunismus - Dott. C. Schmidt, Die Aufgaben und die Tätigkeit der deutschen Invalidenversicherungsanstalten in der Arbeiterwohnungsfrage — **Rivista economica e finanziaria:** L'Istituto internazionale di agricoltura - Il trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria - Il trattato italo-bulgaro - Il Congresso dei Comizi agrari italiani - La situazione delle casse di risparmio postali italiane al 31 gennaio 1906 - Il Congresso del partito operaio inglese - Il 38° Congresso delle Trade-Unions - Un nuovo prestito tunisino - Le naturalizzazioni in Francia nel 1905 - Il raccolto del frumento in Russia nel 1905 - **Rassegna del commercio internazionale:** Il commercio della Francia nel gennaio 1906 - Il commercio della Svizzera nel 1905 — La situazione del Tesoro al 31 gennaio 1906 — La produzione degli spiriti in Italia — Banche Popolari e Cooperative — Camere di commercio — Mercato monetario e Rivista delle Borse — Società commerciali ed industriali — Notizie commerciali.

ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO

(Esercizio 1905).

Come abbiamo promesso nell'articolo che pubblicammo nell'*Economista* il 4 febbraio, diamo ora qualche notizia sui risultati dell'esercizio 1905 dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario.

Il prodotto lordo conseguito dall'Istituto durante tale esercizio fu di L. 5.408.479.45, dal quale, deducendo gli interessi passivi sulle cartelle, le tasse, le spese generali e le spese diverse in L. 3.387.329.42, rimane un prodotto netto di L. 2.021.150.03.

Nel sessennio precedente gli utili netti erano stati:

1899	L. 1.956.217.45
1900	« 2.023.744.37
1901	« 2.086.805.84
1902	« 2.098.723.65
1903	« 2.073.011.47
1904	« 2.057.001.06

dalle quali cifre si ricava che anche nell'esercizio 1905 l'andamento dell'Istituto fu normale, avendo dati risultati analoghi a quelli degli esercizi precedenti.

Prelevando il 5 per cento sugli utili per la riserva voluta dal Codice, questa viene a costituire la cifra di L. 1.363.486.58.

Nessun altro stanziamento speciale ha approvato l'Assemblea per altre riserve, le quali già rappresentano nel complesso una cospicua cifra, essendo sempre stanziate L. 300.000 per riserva speciale disponibile, e L. 2.625.270.90 per riserva differita, cioè per la oscillazione del valore delle cartelle che si emettono, la quale riserva è a debito dei mutuatari, ed infine essendovi un altro fondo di L. 121.917.50 per le oscillazioni dei valori di proprietà dell'Istituto.

Nel complesso quindi l'Istituto può contare, oltre il capitale di L. 40 milioni, in una riserva di 4.478.385.43.

Il che vuol dire che l'Istituto italiano è abbastanza fortificato per far fronte a possibili vicissitudini economiche del paese; poichè la vera abilità finanziaria per gli amministratori di una azienda, la quale per sua natura non può presentare grandi alee, è di approfittare dei periodi più favorevoli per apprestare le condizioni che valgono a far meno sentire all'andamento normale dell'Istituto le conseguenze dei periodi meno favorevoli.

Ed a questo, senza eccessività, ma colla voluta prudenza, ci sembra che l'Amministrazione abbia costantemente atteso.

Dei residui utili la Assemblea, su proposta del Consiglio, ha deliberato di dare L. 1.920.000 agli azionisti, cioè L. 24 per azione, e di mandare L. 36.710.45 a conto nuovo.

E tanto più è encomiabile la prudenza in quanto essendosi l'Istituto posto nella condizione di fare i mutui al saggio del 3 1/2 per cento, avrà davanti a sé il problema della conversione dei mutui vecchi; operazione questa delicatissima, la quale domanderà il più attento studio, inquantochè, se può essere legittima la aspirazione dei vecchi mutuatari di godere del beneficio di questo ribasso, è però necessario che, almeno per ora, le conversioni procedano gradualmente e con la massima cautela. La legge ha voluto consacrare il principio che il saggio di interesse dei mutui sia in precisa corrispondenza col saggio dell'interesse delle cartelle; è chiaro quindi che trasformando i mutui 4 1/2 e 4 per cento in 3 1/2 per cento, bisognerà emettere altrettante cartelle 3 1/2 per cento. Ora se può essere libera la stipulazione di tali conversioni tra i mutuatari e l'Istituto, ambedue però non possono realizzare tali loro contratti che nel limite della potenzialità di assorbimento del mercato delle nuove cartelle 3 1/2 per cento. Ma si tratta di 33.000 cartelle 4 1/2 per cento e 90.000 4 per cento ancora in circolazione, e quindi di un valore di oltre 60 milioni, che il mercato non potrebbe digerire se

non con una certa lentezza. In tale argomento il Consiglio quindi dovè operare con quella prudente alacrità che soddisfi le domande dei clienti tanto quanto basta per non turbare il mercato. L'abilità colla quale fin qui l'Istituto ha condotto la propria finanza è promessa di saggia azione anche per questa materia così importante e non facile.

Nella relazione che accompagna il bilancio trovia questo periodo:

« Le questioni promosse contro l'Istituto da « alcuni mutuatari, che pretendono l'annullamento di patti contrattuali liberamente accettati e stipulati, seguono il corso della procedura « legale e confidiamo che il buon diritto dell'Istituto riceverà la sanzione del Magistrato ».

E proprio nel giorno stesso in cui queste parole venivano lette alla Assemblea generale degli azionisti, la Corte d'Appello di Roma emanava la sentenza sulla nota controversia, la quale sentenza, sebbene non si pronunzi in merito, è però abbastanza chiara nel suo dispositivo perchè l'Istituto debba vedere prossima una soluzione a lui favorevole.

Sebbene infatti all'ultimo momento gli avversari dell'Istituto avessero dichiarato di recedere dalla esigenza di presentazione di certi moduli, sul qual punto dapprincipio avevano fondato le principali loro argomentazioni, e sulla quale esigenza il Tribunale di prima istanza, aveva fondata la sua singolare sentenza, la Corte d'appello, ha voluto egualmente richiamare a maggior ponderazione il Tribunale dicendo:

« Non può dubitarsi che il Tribunale, nello « interpretare le suddette disposizioni di legge, « abbia attribuito ad esse una portata ed un significato che non hanno, perocchè esse nulla « statuiscono circa la forma con la quale si fanno « le richieste di mutuo.... Se adunque la domanda « può essere presentata in qualunque forma; se, « facendosi in un modulo a stampa non è prescritto che vi si debbano indicare le varie specie « di valute, *eccessiva* ed *errata* è la conseguenza « che il Tribunale mostra di voler trarre dal fatto « di essersi adoperato un modulo non contenente « lo espresso richiamo al diritto di scelta ».

Ma per di più la Corte ha voluto anche tracciare in certo modo la via al Tribunale per un migliore esame della questione richiamandolo alla sostanza del punto controverso.

Ed infatti proseguendo nella sua motivazione la Corte aggiunge:

« Con ciò il Tribunale, non solo cadde in errore, ma perdetto di vista e trascurò affatto le « questioni vere ed assorbenti della causa, riguardanti la legalità della provvigione, i requisiti essenziali dei contratti e il momento in cui essi si perfezionarono.

« Conseguentemente la Corte, pronunciando « sull'appello interposto dall'Istituto contro la « sentenza del Tribunale, questa riforma e rinvia ».

E non poteva del resto essere altrimenti. Di fronte ad un contratto chiaro e patente, nel quale tutte le condizioni sono convenute, non può impunemente una delle parti, perchè si è pentita di averlo stipulato, tentare di esimersi dalle conseguenze di esso.

Subitochè i mutuatari attori non possono

impugnare la regolarità e legalità del contratto, non possono avere buone ragioni per sottrarsi alle pattuite condizioni che esso portava.

In buon punto quindi è venuta questa sentenza della Corte d'Appello a confermare la fiducia che gli Amministratori dell'Istituto dicevano di avere nel buon diritto.

Studi sulla storia delle finanze genovesi^(*)

Le varie forme di civiltà che si esplicarono, spesso splendidamente, negli Stati in cui era divisa secoli addietro l'Italia, hanno sempre attratto l'attenzione non solo dei nostri, ma anche degli studiosi d'oltre Alpi.

Una volta veniva coltivata più che altro quella storia che consiste nella narrazione degli avvenimenti politici; più tardi, affinandosi la scienza e l'arte della critica, diventarono oggetto di speciali e separate ricerche, e quindi d'altrettante storie particolari, non solo ogni singola categoria di fatti, ma ogni ordine di pubbliche istituzioni, e, si può aggiungere, ogni aspetto di costumi pubblici e anche privati.

Oggi che l'importanza dei fatti economici nella vita mondiale è riconosciuta in modo incontrastato, unanime, abbondano sempre più gli studi sulle istituzioni economiche di Stati e di cittadinanze anche lontane da noi nel tempo. Sono sempre fonte di accurate indagini su antichi documenti, non essendo più ormai scientificamente lecito scrivere storia di nessuna specie; che non abbia nei documenti la propria base.

Appartiene a tal genere di lavori un dotto libro di storia finanziaria, che l'autore, prof. Enrico Sieveking, modestamente intitola *Studio sulle Finanze Genovesi nel Medioevo*. Crediamo che in queste nostre colonne gli spetti un posto, che sarà necessariamente più piccolo di quello che meriterebbe, ma alquanto più largo di quello che trovano nella consueta *Rivista bibliografica* altre analoghe pubblicazioni.

Per ora non è comparso fuorchè il primo volume, a cui farà seguito un altro che tratterà della celebre *Casa di S. Giorgio*.

Il primo s'apre, dopo poche parole del traduttore, con una Prefazione nella quale l'Autore stesso delinea l'ordito del proprio lavoro. Egli nota anzitutto che il suolo italiano fu il primo in Europa a vedere il grandioso sviluppo del capitale; che la precoce cultura italiana non si mostrò egualmente diffusa per tutta la penisola; che se Roma nei tempi di mezzo fu, oltrechè il maggior centro spirituale, anche un centro economico, la sua importanza come tale non era basata su forze proprie; che di forze economiche proprie vivevano invece i liberi Comuni del nord, tra i quali i più considerevoli furono Firenze, Venezia e Genova. Seguono due brevi pagine, dove con rapidissimi tocchi sono tratteggiate le

(*) Dott. Prof. Heinrich Sieveking. *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*. Traduzione dal tedesco di Onorio Soardi, pubblicata negli *Atti della Società Ligure di Storia Patria*. Vol. XXXV. Genova, 1906.

caratteristiche diversità di coltura e di avviamento economico tra coteste tre grandi repubbliche italiane; tra le quali del resto in tutto il libro, così per le somiglianze di certe istituzioni, come per le differenze, ricorrono molto spesso i raffronti.

In quanto alla divisione materiale di questo primo volume, l'Autore la annunzia così:

« In un primo capitolo si dimostra come Genova si liberò dai vincoli feudali, dando sviluppo ad una finanza propria, nella quale i debiti rappresentavano subito una parte importante ».

« Il secondo capitolo segna il perfezionamento del sistema delle imposte e dei debiti dello Stato. Mentre il capitale, in cerca di collocamento, veniva offerto allo Stato a condizioni vantaggiose, una eccessiva espansione del credito obbligò il Governo ad accordare ai creditori diritti di corporazione ».

« Il terzo capitolo dimostra come le organizzazioni dei creditori dello Stato si mantennero e si affermarono durante l'epoca della Genova ducale. Per ultimo verrà studiata la questione di vedere fino a qual punto le *compere* e le *maone*, le associazioni dei creditori dello Stato e degli appaltatori delle imposte, possano essere considerate come il germe delle Società per azioni ».

Le poche linee che abbiamo trascritte mettono subito sott'occhio il *colorito*, per dir così, dell'intero lavoro. Non storia politica, ma finanziaria, non racconto di vicende internazionali, non cronaca di lotte interne di partito, non descrizione della struttura che ebbero le magistrature civiche, ma analisi minuta delle prime origini e del successivo sviluppo che presentano il sistema delle imposte e la gestione dei debiti dello Stato. Tutta la finanza della Repubblica si riassume così: imposte e debiti pubblici.

Ma quante trasformazioni nel corso de' tempi! Fra le imposte, nei più antichi periodi di vita del Comune genovese, primeggiano le indirette. Sono più che altro diritti di pedaggio, diritti su alcuni atti di commercio, tasse sull'esercizio di vari mestieri, dazi sulle importazioni per terra e per mare. Naturalmente, la loro misura muta spesso, la forma della loro applicazione si modifica a mano a mano, la ricerca di sempre nuova materia tassabile non fa altro che crescere, insieme col crescere dei bisogni pubblici e coll'aumento generale della ricchezza. L'imposta diretta non ha sviluppo, almeno con una certa larghezza, fuorchè più tardi. Assai per tempo viene introdotto, specie nella esazione dei dazi, il sistema degli appalti. Per tempo sorge anche quello di dare in mano ai creditori dello Stato, per loro garanzia, la riscossione e di dazi e di tasse diverse. Fra le pubbliche entrate è notevole l'importanza d'alcuni monopoli, in prima linea quello del sale. Al lettore non molto versato in questi studi storico-economici apparisce nuovo e singolare l'istituto delle *Maone*, che si possono definire come prestiti fatti allo Stato, non in danaro, ma sotto forma di uomini armati per la guerra.

« La cassa dello Stato genovese era sovente vuota, quando si trattava di un'azione importante e promettente lucro. In questi casi il Governo non si contentava di prendere danaro e di assicurare i creditori con assegni, ma rimet-

teva loro l'esecuzione dell'impresa per la quale avevano anticipato il capitale. Ai privati veniva imposto di mettere a disposizione del Governo le loro navi, coi capitani e cogli equipaggi, per combattere al comando superiore d'un ammiraglio scelto dal Governo. Le spese dovevano essere rimborsate cogli interessi del bottino ».

Viene così dall'Autore fatta menzione più succintamente della *Maona di Cento* (secolo XIII) perchè ne scarseggiano le notizie, più diffusamente di quelle di Scio e di Cipro (secoli XIV e XV), per le quali invece le notizie documentate giunte fino a noi sono amplissime.

Largo svolgimento è dato alla materia dei prestiti, che si distinguono in volontari e forzosi. Lo Stato genovese, con tante guerre da sostenere, si trovava quasi sempre a corto di danaro. Il contrarre prestiti gli riusciva agevole, in quanto il suo credito era grande e i capitalisti profittavano volentieri d'un mezzo di buon impiego dei loro capitali. Accadeva però spesso che per poter corrispondere gli interessi bisognasse o inasprire le imposte o far luogo a prestiti ulteriori. Di siffatte operazioni finanziarie è interessante seguire il meccanismo, che coll'andar del tempo si modifica e si perfeziona. Dapprima i prestiti erano temporanei, poi alcuni divennero anche perpetui. La somma richiesta era divisa in tanti *loca*, che in generale venivano emessi sotto la pari, ma che poi avevano, come una merce qualsiasi e come oggi i titoli di Rendita pubblica, un valore oscillante, non di rado alto. Qui si scorge proprio il germe dei debiti consolidati degli Stati moderni.

Vien fatto di rilevare la parola *compera*, che nella storia finanziaria di Genova si ritrova sempre. Di per sé stessa significa acquisto, ma fu adoperata, secondo i tempi, sia per assunzione di appalti pubblici e di pegni dati dallo Stato a garanzia dei propri debiti, e consistenti nella esazione di certe imposte, sia per acquisto di *loca*. Di solito i *comperisti* non sono persone isolate, ma compartecipanti ad una di tali condizioni giuridiche. Il vocabolo implica un'idea di collettività; anzi, in seguito all'estensione che i debiti pubblici presero nella seconda parte del secolo XV e nel XVI, e alla potente solidarietà in cui si strinsero i possessori dei relativi titoli, la parola *compera* venne specialmente a designare le organizzazioni dei creditori dello Stato.

Alquante pagine sono consacrate ad esporre l'ordinamento materiale e formale del bilancio di Genova e il sistema di tenuta dei libri. L'autore opina che i genovesi possano rivendicare a sé l'invenzione della scrittura doppia.

Nel lavoro del Sieveking abbondano le notizie sui pesi, sulle misure, sulle monete della Repubblica di Genova, e i ragguagli con quelle dei tempi nostri. Copiosissime in tutto il volume sono le note a piè di pagina, dove o vengono citati brani dei documenti autentici che confermano le cose dette nel testo, o vengono ricordati e talvolta anche confutati i pareri degli autori che hanno trattato in parte lo stesso argomento. Nell'*Appendice* si vedono riportati per intero, a modo di campione, alcuni Atti notarili e cancelleschi scritti nel latino piuttosto barbaro dei secoli scorsi. Col titolo *Fonti e Letteratura*, fa

seguito alla Prefazione e precede la narrazione una ricca bibliografia, non colla fisionomia asciutta d' un catalogo, ma anch' essa analizzata e commentata.

La traduzione del sig. Onorio Soardi ha buona forma italiana e molto limpida. Circa la sua esatta rispondenza coll' originale, basterà dire che fu tutta riveduta e approvata dal dotto Autore, il quale, per lunghe e ripetute dimore in parecchie città d' Italia, è buon conoscitore anche della nostra lingua.

Ed ora aspettiamo con desiderio la pubblicazione del secondo volume.

Corrispondenza da Roma

L'imposta sull'uso del sottosuolo.

L' imposta sull'uso del sottosuolo, della quale, esaminammo (*) le linee generali e che si vorrebbe istituire nel Comune di Roma, sarebbe destinata a dare alle finanze municipali un'entrata non indifferente.

Si consideri che la Società dell'Acqua Marcia occupa per la rete principale ml. 230.000 circa e per la rete secondaria ml. 250.000; la Società Anglo-romana per l'illuminazione occupa m. 249.845 per la canalizzazione sotterranea principale del solo gas, senza tener conto delle canalizzazioni accessorie.

Inoltre le condutture elettriche che nel 1900 erano estese per metri 78.238, di cui 28.291 di grossi canapi, sulla fine del 1904 erano già più che raddoppiate, avendo m. 141.725 per condutture ad alto potenziale, e 58.872 per condutture a basso potenziale.

Quindi le sole società per l'illuminazione occupano in questo momento km. 452, ai quali aggiungendo le condutture dell'Acqua Marcia, si ha un insieme di molti chilometri.

Andrebbe poi tenuto conto dell'occupazione di suolo e sottosuolo per parte della Società dei tramways e dei telefoni.

Se si volesse trattare tutte queste occupazioni cogli stessi criteri ed applicare ad esse gli stessi prezzi fissati dal regolamento del febbraio 1887 per le occupazioni d'aria con balconi, e dalle delibere consiliari dell'aprile e maggio 1891 per le occupazioni con tende, mostre e vetrine, si avrebbe un reddito assai notevole. Se poi allo scopo di evitare troppo rapidi spostamenti e in considerazione che l'occupazione è permanente, si vuole fissare un' imposta più mite, e magari di L. 0.005 al giorno per ogni metro, si avrà sempre un reddito di oltre un milione, destinato ad un continuo incremento, in rapporto all'estendersi della città.

Una tale entrata non può, nè deve essere trascurata nelle attuali strettezze della finanza cittadina; ma — come già accennammo — molte saranno le difficoltà da eliminare, prima di vederla realizzata. Si possono però ridurre a due:

l'una di indole economica, l'altra di indole giuridica.

Infatti si osserva anzitutto che non è giusto gravare industrie, che per la loro solida e corretta organizzazione si trovano oggi in una situazione molto florida. E' facile però di replicare che non siamo di fronte ad industrie vere e proprie, le quali debbono il loro incremento ad un maggior lavoro, ad una più intensa ed accurata produzione o ad una saggia organizzazione; abbiamo invece a che fare con servizi pubblici, il cui incremento è una conseguenza diretta dell'incremento della vita cittadina.

Quanto più le opere eseguite dal Comune si vanno ampliando, e quanto più la cerchia della città si va estendendo o per i più facili mezzi di circolazione o per le nuove costruzioni; tanto maggiore è l'estensione che prendono questi servizi, e cresce con essa l'utile delle Società imprenditrici.

Pertanto un' imposta sull'uso del sottosuolo, anzichè offendere le leggi economiche, rappresenterebbe semplicemente il riconoscimento, per parte delle Società, dei grandi vantaggi apportati loro dal Comune.

Ci sembra grande la analogia tra questa forma di contribuzione e gli *special assessments* o *betterment taxes* largamente diffusi nella finanza locale americana ed inglese. Vi sono opere fatte nell'interesse pubblico, le quali hanno per effetto di produrre un miglioramento notevole ed apprezzabile in proprietà private; e come Stato e Comune risarciscono i danni da essi prodotti, così è giusto che il vantaggio da essi determinato sia compensato.

E' questo appunto il caso nostro, e perciò è giusto, è economico imporre sulle Società concessionarie dei pubblici servizi un tributo che stia in rapporto con quel maggiore utile loro derivante dall'opera della collettività. Quindi nessuna difficoltà di indole economica si può opporre alla proposta di istituire una tassa sull'uso del sottosuolo.

Si affacciano poi altre obiezioni di indole giuridica. Si osserva che i vari capitoli relativi alla concessione dei pubblici servizi alle Società che oggi si vorrebbero colpire, impediscono l'applicazione di questa imposta.

Ora sta in fatto che nel capitolato con la Società Anglo-romana del 1867 e nelle successive rinnovazioni è detto esplicitamente all'art. 1 che il Comune di Roma concede il diritto privato di stabilire e conservare le condutture ed i tubi di circolazione, diramazione, ecc., e non si parla affatto d'uso gratuito, nè d'esenzione da imposte, mentre anzi in tutto il contratto si riconosce il diritto eminente di ente sovrano nel Comune.

Ancora più chiaro a questo riguardo è il capitolato 2 dicembre 1885 tra la Società per l'Acqua Marcia ed il Comune di Roma. L'art. 8 così si esprime: « In corrispettivo dei patti sopra stabiliti il Comune concede alla Società per venticinque anni l'esclusivo diritto di stabilire condutture nella città per l'introduzione di nuova acqua potabile nella città stessa, salva l'osser-

(*) V. l' *Economista* dell'11 febbraio 1903.

vanza dei regolamenti municipali. Tale concessione privativa si intende fatta nei limiti di competenza e di diritto dell' autorità comunale ».

Dunque mai si parla e si garantisce l' uso gratuito del suolo e sottosuolo, e tanto meno si rinuncia a qualunque diritto spettante al Comune.

Ma del resto qual valore avrebbe siffatta garanzia o concessione?

Si tratta di imposta, ossia di materia che non può in alcun modo formare oggetto di contratto. E' principio universalmente riconosciuto che tuttociò, che si riferisce alle pubbliche contribuzioni, non è suscettivo di alienazione o di rinuncia, perchè strettamente connesso col pubblico servizio a cui i proventi del tributo sono destinati a sopperire. Dato anche che ci fosse una rinuncia espressa, tale rinuncia, in materia, nella quale è sovrano il potere dell' amministrazione, sarebbe sempre di niuna efficacia perchè contraria al principio fondamentale della inalienabilità dei tributi comunali.

Si aggiunga inoltre che l' art. 12 del regolamento sull' uso delle strade in data 10 marzo 1881 dice espressamente che alla concessione possono sempre aggiungersi nuove condizioni: non v' ha dubbio che tra queste nuove condizioni possa esser compresa l' imposta sull' uso del sottosuolo.

Ci pare adunque che dal punto di vista economico, come da quello giuridico, nulla possa opporsi contro la istituzione di questo tributo.

* *

Ma gli oppositori non si arrestano forse a tali argomenti e sostengono che si debba badare anche alla comune intenzione delle parti contraenti.

Gli argomenti da noi accennati dispenserebbero dall' esaminare ciò che si chiama la comune intenzione delle parti; infatti, se nessun valore giuridico può avere una clausola espressa, tanto meno varrà una intenzione tacita tenuta nascosta in fondo alla mente dei contraenti per rinunciare a diritti sovrani ed inalienabili.

Ma esaminiamo pure i fatti da cui, secondo gli oppositori, si dedurrebbe che il Comune, nel fare la concessione dell' uso esclusivo del suolo pubblico a favore delle società, non ebbe affatto l' intenzione di sottoporle all' imposta per l' uso degli spazi e delle aree demaniali. Osservano anzitutto gli interessati che il Comune si è riservato il diritto di concedere volta per volta una speciale licenza per i lavori da eseguirsi per le strade. Ma imposta la licenza, vuol dire forse che si è rinunciato alla tassa per l' occupazione di suolo pubblico? o non vuol dire il contrario; che cioè, come ha imposto l' onere di ottenere la licenza per i lavori stradali, così pure avrebbe applicato anche la tassa per la occupazione di suolo pubblico, se in questo tempo la tassa stessa fosse esistita?

Inoltre oppongono che in genere prima si impone il tributo e poi si fa la concessione; ma questo argomento non ci appare convincente. Si supponga, come sempre accade, che una concessione per un tronco ferroviario sia stata fatta dallo Stato in epoca in cui non esisteva imposta di ricchezza mobile: si dovrà soltanto per questo

motivo sottrarre la Società esercente dal pagamento di una tassa che grava sul reddito di tutti i cittadini?

Hanno forse pensato queste società di dire che tale imposta costituisce un onere maggiore fra gli oneri contrattuali espressi nell' atto di concessione?

E' soltanto nella questione attuale, che sentiamo per la prima volta parlare di prescrizione in materia tributaria, come se si trattasse del possesso di un fondo o di un reddito.

Le società monopolizzatrici dei pubblici servizi dovrebbero esser liete di essere sfuggite fino ad oggi a questa imposta, ma è ridicolo che invochino ora la prescrizione. Siamo quindi certi che l' Amministrazione capitolina compirà il suo dovere.

LUIGI NINA.

Sulle disposizioni del Codice di commercio intorno alle Società anonime (*)

Ecco ora l' articolo 157, fonte di tante discussioni, il quale dice:

ART. 157. — Per le assemblee generali successive alla legale costituzione della società, la convocazione è fatta dagli amministratori, ed è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ogni socio ha un voto ed ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute. L' azionista che possiede più di cinque e sino a cento azioni ha un voto ogni cinque azioni, e per quelle che possiede oltre il numero di cento ha un voto ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nell' atto costitutivo o nello statuto può essere derogato a queste disposizioni.

Se un' assemblea non è valida per mancanza di numero, l' assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell' ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Se il giorno per l' assemblea di seconda convocazione non è indicato nell' avviso pubblicato per la prima, il termine stabilito dall' articolo 155 può ridursi a giorni otto.

Perchè il legislatore si è affaticato ad escogitare un aggruppamento di azioni per assegnare il numero dei voti, quando poi con l' ultimo periodo del primo alinea permetteva che gli statuti derogassero alla sua combinazione?

Se con ciò ha voluto indicare un sistema, in caso di silenzio dello statuto od atto costitutivo, meglio era che a suo luogo avesse detto: lo Statuto dovrà contenere le norme per assegnare i voti alle azioni nelle Assemblee generali.

Comunque sia, la materia deve essere lasciata alla Assemblea generale e, se il Codice deve dare un esempio, è quello di stabilire che ogni azione abbia un voto.

Mi sono trovato nella occasione di discutere molti Statuti ed ho sempre propugnato questo principio, che mi pare sano; devo ag-

(*) Continuazione, vedi nn. 1657, 1658, 1659 e 1660.

giungere che, dopo aver trovato qualche resistenza, il principio fu accettato anche da Società, dirò così, aristocratiche, e se ne sono nella pratica trovate bene.

La Società anonima ha per base il capitale e non le persone nel senso giuridico ed anche economico della loro funzione; le persone intervengono solo in rappresentanza del capitale che non può agire da solo. Ora il capitale sociale è diviso in quote eguali, che si chiamano azioni, e tutte le azioni hanno eguali diritti. Il raggruppamento per cinque, per cento e oltre, fa escludere dal diritto di voto molte azioni e ciò è ingiusto non solo, ma contrario al concetto fondamentale delle Società anonime.

Quegli aggruppamenti poi si prestano talvolta ad una specie di alchimia di partizione delle azioni, e in qualche caso determinano delle maggioranze fittizie.

Quando sia stabilito che ogni azione ha un voto, la preponderanza del capitale diventa genuina e sicura. E sebbene sia contrario a soverchie limitazioni alla libertà della Società, non esiterei a raccomandare che il Codice sanzionasse tale principio della eguaglianza delle azioni nel voto, senza che lo Statuto o l'atto costitutivo possano derogarvi.

Ma sull'argomento della rappresentanza delle azioni nelle Assemblee generali si è in più occasioni sollevata la questione delle così dette *teste di legno*. Così sogliono chiamarsi quei membri delle Assemblee generali i quali rappresentano azioni altrui.

Tizio ha 10,000 azioni e se le rappresentasse esso stesso alla Assemblea generale, costituita, ad esempio, da 19,000 azioni, col solo suo voto schiaccerebbe quello delle altre 9,000 azioni, rappresentate, suppongasì, da 100 soci; per non andare incontro a questo schiacciamento, nel quale un solo socio approverebbe o non approverebbe ciò che cento soci disapprovano o approvano, il possessore delle 10,000 azioni le distribuisce, con una provvisoria cessione, ad un gruppo di suoi amici, o clienti o subordinati, i quali votano, non per criterio proprio, ma secondo la volontà del loro amico o patrono.

Su questo tema si sono fatte molte ed autorevoli discussioni, sulle quali, più che il diritto o la economia, imperversò però la retorica.

Vediamo bene il fatto.

Con o senza aggruppamento di azioni è necessario che la maggioranza del capitale abbia la preponderanza sui voti; lo ha riconosciuto il Codice, che in tutti gli articoli nei quali si occupa di votazioni, richiede che non una o l'altra maggioranza di soci sia presente, o voti, od approvi, ma una data maggioranza di capitale. Lo stesso articolo 157, che mi offre occasione a queste considerazioni, vuole che a render valide le Assemblee sia presente in prima convocazione la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Anche l'articolo 158 che stabilisce maggioranza più elevata per oggetti più delicati ed importanti, parla sempre

di capitale. I soci intervengono, direi quasi, perchè il capitale non può intervenire da solo.

Dato questo principio, come si può trovare scandaloso che il possessore di 10,000 azioni, sopra le 19,000 intervenute, non abbia esso solo a determinare le votazioni? E se egli, il possessore di queste 10,000 azioni, non vuole soltanto collo schiacciamento del numero aver ragione, ma anche con buoni argomenti, che però egli non saprebbe o non vorrebbe esporre, perchè non eloquente o timido, che male vi è se egli fa intervenire degli amici o dei clienti o dei subordinati, dei quali conosce la dottrina, la eloquenza, la avvedutezza, e li incarica di esporre le sue ragioni? Forsechè aumentano con ciò i suoi voti?

E' proprio obbligatorio che chi ha il capitale abbia anche il dono di farlo funzionare nel miglior modo? Non è vantaggioso per tutti che, sia pure temporaneamente, il capitale sia rappresentato da persone colte, capaci ed abili?

Ma, si dice, queste *teste di legno* non parlano per proprio convincimento; e che male vi è se espongono il convincimento altrui? Si aggiunge: ma quelle sono *macchine per parlare*, non soci interessati nella impresa. A buon conto parlano secondo l'interesse del loro patrono od amico; ma poi, quanti sono gli avvocati che chiamati a discutere una causa non avrebbero servito collo stesso zelo la parte contraria, se si fosse prima presentata al loro studio?

Si può dire che le *teste di legno* possono falsare la fisionomia della Assemblea quando le azioni sieno raggruppate per il voto; Tizio che colle sue 10,000 azioni avrebbe 1000 voti ad esempio, ne acquista 1500 dividendole in tante *teste di legno*; ma quando si stabilisca che ogni azione ha un voto, ciò non è più possibile, ed il capitale viene rappresentato in modo genuino,

Tralascio altre argomentazioni contro le *teste di legno*, in quanto rappresentino *affaristi di mestiere*. Gli affaristi di mestiere possono sempre comperare una azione ed intervenire all'Assemblea per pescare nel torbido.

Non posso neanche dire su tale argomento che, se abusi vi sono, essi sono inevitabili; poichè a dir vero io non ho mai capito dove sieno gli abusi lamentati.

Ho visto società nelle quali un gran numero di azionisti manda le azioni alla Direzione od alla Presidenza perchè le faccia rappresentare, ed ho deplorato la negligenza dei soci che non intervengono di persona; ma in pari tempo ho pensato che era meno male che mandassero a rappresentare le loro azioni, affinchè, astenendosi anche da questo, non si vedesse poi in seconda convocazione costituita la Assemblea generale da poco più degli amministratori.

* *

L'articolo 158 è tra i più importanti del Codice, in quanto disciplina in modo speciale le deliberazioni più gravi.

Ecco il testo dell'articolo :

ART. 158. — Qualora l'atto costitutivo o lo statuto non disponga altrimenti, è sempre necessaria la pro-

senza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, per deliberare:

- 1° lo scioglimento anticipato della società;
 - 2° la prorogazione della sua durata;
 - 3° la fusione con altre società;
 - 4° la riduzione del capitale sociale;
 - 5° la reintegrazione o l'aumento del capitale stesso;
 - 6° il cambiamento dell'oggetto della società;
 - 7° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.
- La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

I soci dissenzienti dalle deliberazioni indicate nei numeri 3°, 5° e 6° e dalla prorogazione della durata della società, se non è acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale secondo l'ultimo bilancio approvato.

Il recesso deve essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura di essa, e dagli altri soci entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione nel giornale degli annunzi giudiziari, sotto pena di decadenza.

È giusto che il legislatore, il quale, ha permesso di regola alle Società di deliberare obbligando la minoranza dissenziente ad accettare la deliberazione colla presenza di metà del capitale in prima convocazione, e di qualunque minor parte in seconda convocazione, domandasse poi una maggioranza di tre quarti del capitale per render valide le adunanze che trattano alcuni oggetti, e l'assenso di metà del capitale per render valide le deliberazioni intorno agli oggetti stessi.

Mi sembra anzi eccessiva la larghezza concessa dal Codice che l'atto costitutivo o lo statuto possano disporre diversamente da quanto la legge stabilisce, e mi parrebbe conveniente che quella concessione fosse tolta.

Ma in pari tempo ritengo che sia ingiusto mantenere nell'elenco degli oggetti che domandano una speciale maggioranza quelli segnati ai numeri 5 e 7 cioè: la reintegrazione o l'aumento di capitale e qualunque altra modificazione allo Statuto.

Passi anche per la reintegrazione del capitale sociale, perchè ciò vuol dire uno stato anormale della Società, la quale ha perduto almeno un terzo del suo capitale, e quindi la convocazione di una Assemblea ed un voto di una grande maggioranza può mettere in discussione lo scioglimento della Società. Ma l'aumento del capitale, che ordinariamente indica uno stato florido della Società, non dovrebbe aver bisogno della speciale maggioranza voluta dall'art. 158, colla conseguenza soprattutto di dar diritto al recesso dei soci dissenzienti. Chi entra in una impresa deve comprendere benissimo la possibilità del suo sviluppo, che è insito nelle aziende commerciali ed industriali, le quali non possono, senza assurdità, avere il programma di cristallizzarsi. Se non abbia ragioni per credere che l'aumento del capitale è richiesto per fini non lodevoli, ed in tal caso può valersi degli articoli 152 e 153 per ben investigare lo stato della Società, non è ammissibile che un gruppo di soci possa intralciare lo sviluppo della azienda ed acquistare il diritto, proprio perchè essa si sviluppa, di abbandonarla ritirando il loro capitale ed anche l'aumento che tale capitale avesse conseguito.

Toglierei quindi dal N. 5 le parole *o l'aumento del capitale stesso*.

Il N. 7 di questo art. 158 mi sembra eccessivo in ciò che in molti casi una modificazione dello statuto di secondaria importanza, che non tocca affatto le basi della costituzione della Società, e che può considerarsi più come una correzione che non come modificazione dello statuto, una tale modificazione, dico, non possa essere fatta se non colla convocazione di una Assemblea numerosa, che non sempre è facile di raccogliere.

Certamente è difficile definire quali debbono considerarsi modificazioni sostanziali o quasi non sostanziali; ma siccome tali deliberazioni vanno omologate dal Tribunale, si potrebbe lasciare al criterio del Giudice di vedere se la modificazione portata esiga o non esiga la speciale maggioranza dell'art. 158.

Direi pertanto che il N. 7 dell'art. 158 fosse modificato così: ogni altra sostanziale modificazione dello Statuto.

Con queste due modificazioni si renderebbe meno frequente il caso di recesso, il quale è un diritto estremo di segnalata importanza che non deve essere concesso al socio se non quando si cambi la natura della Società a cui egli si è originariamente ascritto.

Ed a proposito del diritto a recesso, va fatta qualche considerazione sulla espressione usata dal Codice per indicare in che si concreti tale diritto cioè: *di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale, secondo l'ultimo bilancio approvato*.

La espressione è poco chiara perchè stanno insieme *attivo e bilancio sociale*, che hanno significati speciali. Il bilancio si compone di due sole parti: *attivo e passivo*; e, perchè è *bilancio*, le due somme devono essere eguali, cioè bilanciarsi; se non bilanciano vi sarà un supero di attivo che si chiama utile, od un supero di passivo che si chiama perdita.

Evidentemente il legislatore non poteva pensare che ai dissidenti fosse data una parte di tutto l'attivo, in proporzione delle azioni; ma doveva avere un altro concetto per il quale bisogna fare, non il bilancio propriamente detto, ma la situazione patrimoniale della Società, la quale è operazione difficilissima a stabilirsi. Suppongasì ad esempio una industria che ha edificio, macchine, materia prima, magazzino, mobilia ecc; il valore di tutto questo, durante il periodo di attività della Società, è ordinariamente il prezzo di costo, diminuito dal normale deperimento; ma il valore di tutti quegli oggetti quando la Società fosse in *liquidazione* è ben diverso. La mobilia, il macchinario ecc. ecc. hanno un valore molto minore del valore di costo o del valore per l'industria in attività.

Un socio che receda, è un socio che mette in liquidazione la sua quota di capitale rappresentato dalle sue azioni; ma il legislatore non può nemmeno aver pensato che il socio recedente abbia la restituzione del capitale che gli verrebbe se la Società in quel momento liquidasse.

La questione è molto importante e, se non

ha dato luogo a serie controversie, è perchè di solito i soci dissenzienti sono in così scarso numero, che la grande maggioranza stima conveniente trattarli bene, perchè se ne vadano in pace.

Ma se si volesse dire che cosa abbia inteso di indicare il legislatore colle parole in *proporzione dell' attivo sociale*, sarebbe molto difficile.

La necessità quindi della correzione di una tale espressione diventa evidente: senonchè ad esprimere bene un concetto, bisogna prima chiedersi quale poteva essere la intenzione del legislatore e probabilmente esso ha voluto dire: la eccedenza dell'attivo sul passivo, a parte il capitale sociale; ma in tal caso non poteva riferirsi al bilancio, perchè nel bilancio l'attivo col passivo si bilanciano, e quindi il capitale sociale apparisce integro nella sua cifra nominale.

In sostanza quindi il legislatore non può aver voluto assegnare all'azionista che il *capitale versato* e la sua quota delle *riserve ordinarie e straordinarie iscritte in bilancio*: tranne il caso in cui il bilancio accusi una perdita e la Assemblea generale sia chiamata a reintegrare il capitale, perchè la perdita sia maggiore del terzo; che allora non vi sarebbero riserve, le quali andrebbero a colmare parzialmente le perdite, ed una parte del capitale risulterebbe perduta.

Per cui, volendo cercare di esprimere questi due casi possibili, mi pare che si potrebbe dire che l'azionista dichiarando di recedere dalla Società, ha diritto di ottenere, in base all'ultimo bilancio approvato, « il rimborso del « capitale versato aumentato della quota di « riserve ordinarie e straordinarie, se ve ne « sono, o diminuito delle perdite che fossero « state iscritte nel bilancio stesso ».

E non sarebbe male che per togliere ogni contestazione, e rendere più chiaro il diritto dei soci, che poi volessero recedere, ogni qual volta sia convocata la Assemblea generale dei soci per deliberare sopra un argomento che implica il diritto di recesso, la Assemblea stessa, dietro relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, deliberasse il prezzo di rimborso delle azioni secondo i criteri sopra indicati, in base all'ultimo bilancio approvato.

Una simile disposizione può trovar posto in questo stesso articolo 158.

* * *

Valga, per ciò che dispone l'articolo 160 quanto ho detto più sopra sulle *teste di legno* a proposito dell'articolo 157.

L'articolo 160 dice:

ART. 160. — I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatari, soci o non soci. L'esercizio di questo diritto può essere limitato nell'atto costitutivo o nello statuto.

Gli amministratori non possono essere mandatari.

Ma mentre questo diritto nel socio di farsi rappresentare nelle Assemblee da altri, socio o non socio, mi pare incontestabile, trovo che l'articolo 160 poteva invertire il concetto che esprime; cioè fissare una limitazione e lasciare

che gli atti costitutivi o gli Statuti potessero derogarvi.

Il Codice potrebbe stabilire che il socio ha diritto di farsi rappresentare da un'altra sola persona, socio o non socio, e per non più di un decimo del capitale; ma che l'atto costitutivo o lo Statuto possono derogare a tale limitazione del numero dei rappresentanti e della quota del capitale rappresentato.

* * *

Anche l'articolo 162 presenta una piccola incongruenza; ivi è detto:

ART. 162. — Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti che riuniscano la metà del capitale rappresentato nell'assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica all'adunanza indicata nell'art. 134.

Ma se coloro che non si credono bene informati per ottenere il rinvio della discussione devono rappresentare la metà del capitale, non hanno più bisogno della facoltà dell'articolo 162, perchè, quando lo Statuto o l'atto costitutivo, od il Codice non esigano una maggioranza superiore alla metà del capitale rappresentato, la metà più una azione costituisce sempre la maggioranza valida per deliberare, e non è presumibile che il legislatore abbia redatto questa disposizione dell'articolo 162 solamente per distinguere la metà delle azioni dalla metà più una.

Probabilmente era intenzione del legislatore di dire un terzo del capitale rappresentato, ed in tal senso dovrebbe essere, mi sembra, modificato l'articolo.

(Continua).

A. J. DE JOHANNIS.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Ugo Tombesi. — *Le condizioni economiche delle Marche*. — Pesaro, G. Terenzi, 1904, pag. 141.

Fare una monografia che esponga le condizioni economiche di una regione di Italia colla scarsezza di pubblicazioni statistiche che deploriamo nel nostro paese, non è cosa facile; e più difficile ancora, accingendosi ad un simile lavoro, è il dare agli elementi che si possiedono il giusto valore per non fare delle generalizzazioni arrischiata ed inesatte.

L'Autore era conscio certamente, e ciò torna a sua lode, di queste difficoltà tanto che buona parte del suo lavoro è consacrata a mettere in guardia il lettore sopra la scarsa attendibilità dei dati sui quali basa la sua esposizione.

Forse qualche momento, specie nella prima parte, si è lasciato andare egli stesso a qualche conclusione affrettata, ma non bisogna fargli carico se l'ardente amore per il suo paese lo abbia

talvolta spinto a dimenticare le sue stesse avvertenze. Certo a chi legge questo interessante lavoro, dettato con chiarezza ed apparecchiato con sufficiente cura, sorge una specie di dubbio se non vi sia in qualche modo contraddizione tra le premesse nelle quali l'Autore così vivacemente lamenta le condizioni economiche delle Marche (o della Marca come modernamente dicono i geografi), e la seconda parte, nella quale espone alcuni fatti che attestano un certo progresso in alcuni rami della economia di quella regione. Costatare che le provincie marchigiane occupano un posto al di sotto della media del regno in molte manifestazioni della ricchezza privata, non è un sufficiente argomento, se si può vedere nel complessivo movimento un miglioramento. Così, ad esempio l'Autore, che accertando le cifre della ricchezza privata nel traffico, nella imposta, mise a confronto la Marca colle altre regioni del regno, non ci ha dato lo stesso prospetto di paragone quando parla del risparmio; e deve notare che le Marche hanno 45 Casse di risparmio sulle 185 del Regno, ed un credito in esse dei depositanti per 48 milioni e mezzo.

La terza parte del lavoro che tratta dei rimedi, ci è sembrata affrettata e quindi meno ponderata.

Avv. Alcée Dugarçon. - *Le problème économique de l'intérêt.* — Bordeaux, Y. Cadoret, 1905 pag. 355.

Quello dell'interesse è uno degli argomenti che furono dalla Economia politica più trattati, più discussi e più approfonditi; difficile quindi trovare in un'opera sull'interesse qualche cosa di veramente nuovo nella teoria generale e nelle sue partizioni.

Nè l'Autore, dal modo con cui ha impostata la sua esposizione, pare che aspirasse veramente a dire cose nuove ed originali, ma però ha il merito, non lieve del resto, di esporre la materia in modo molto ordinato e completo, così che questo trattato sull'interesse può servire benissimo a chi voglia farsi un concetto abbastanza largo ed esatto delle questioni che sono comprese nell'argomento.

Le tre parti in cui è diviso il lavoro — il problema; le teorie; l'imprenditore ed il profitto — sono sufficientemente coordinate. Forse si può osservare che l'Autore ha alquanto sconfinato dal suo tema, invadendo altre parti della scienza con scapito della chiarezza e della completezza della esposizione, come, ad esempio, la teoria del valore, che ci parve meno approfondita.

Ma nel suo complesso il trattato è buono e raccomandabile.

P. W. Ed. Biermann. - *Anarchismus und Kommunismus.* — Leipzig, R. Deichert, 1906, pagine 177 (M. 2.70).

A giusta ragione l'Autore avverte che non si deve avere alcun timore di affrontare le teorie anarchiche e comuniste quali esse sono, e che è dovere scientifico di discuterle come qualsiasi altra teoria. Non vi è di peggio, infatti, che il

sistema di foggiare l'ambiente a proprio gusto per poi combatterlo più facilmente.

E l'Autore mantiene il suo assunto perchè in queste brevi pagine, con una critica serrata e vivace, esamina l'anarchismo ed il comunismo in ciò che può avere di logico ed in ciò che è per lo meno fantastico.

Cominciando dà una breve storia delle teorie anarchiche fino a Godwin, naturalmente esso compreso; parla quindi di Prudhon e di Max Stirner e del vecchio anarchismo ideologico tedesco. Dalla teoria passando all'azione, l'Autore espone i principi dei partiti anarchici, la loro propaganda col fatto, e quindi l'anarchismo delinquente. Nel quarto e quinto capitolo tratta di Saint-Simon, di Fournier, di L. Blanc, di Owen, di Marx, soffermandosi sulla dottrina che creò il Marxismo; finalmente chiude il suo lavoro accennando allo sviluppo del movimento democratico-sociale tedesco.

Una menda vogliamo rilevare ed è quella che l'Autore, crediamo senza giusta ragione, ha confuso in un solo concetto il comunismo col socialismo, mentre le differenze sono già state rilevate.

Dott. C. Schmidt. - *Die Aufgaben und die Tätigkeit der deutschen Invalidenversicherungsanstalten in der Arbeiterwohnungsfrage.* Köln a Rh., Paul Neubner, 1905, pag. 207.

L'argomento è poco trattato, da noi, crediamo anzi, sconosciuto perchè non esistono, almeno a nostra cognizione, relazioni periodiche di nessun genere che forniscano elementi per uno studio sulla questione. Appena appena si comincia a dar notizie sulle abitazioni per gli operai, delle quali questi diventano proprietari, coll'appoggio di una assicurazione; ma, ad esempio, intorno ai provvedimenti per le abitazioni degli operai invalidi, non esistono notizie complessive. E l'Autore nota che non esistono lavori sull'argomento nemmeno in Germania, onde egli ha dovuto fondarsi sulle relazioni annuali degli Istituti di assicurazione.

L'Autore ha diviso questo lavoro in due parti: nella prima tratta la questione generale espendendo gli sforzi della cooperazione per sciogliere il problema, il fondamento degli Istituti di assicurazione in tale materia, la concessione di prestiti fatta dagli Istituti per la costruzione di abitazioni ai lavoratori.

La seconda parte è una ampia esposizione di fatti sopra 31 istituzioni esistenti in altrettanti luoghi della Germania.

Questo lavoro dovrebbe essere tradotto in italiano e divulgato, affinché questa questione, così urgente e complessa, fosse più generalmente compresa nelle sue difficoltà e nelle sue possibili soluzioni.

J.

RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA

Si ha notizia che S. M. il Re, a complemento dell'annuncio fatto nella Conferenza diplomatica del 6 gennaio 1905, ha ordinato che le rendite delle tenute di Tombolo e Coltano nella somma di Lire 300 mila annue, dal 10 luglio 1905 fino alla legale e definitiva costituzione dell' **Istituto internazionale di agricoltura**, siano devolute alla Commissione ordinatrice dell'Istituto stesso. La Commissione ha deliberato che tali somme siano impiegate nella costruzione del palazzo nel quale l'Istituto avrà sede: palazzo che secondo l'accordo firmato dal Presidente del Consiglio, dal Ministro del tesoro, dal Sindaco di Roma e dal Presidente della Commissione on. senatore Eugenio Fanna, sorgerà nella villa Umberto I, nelle adiacenze di Porta Pinciana, e dovrà essere compiuto entro l'anno 1907.

La Commissione nominata con decreto reale del 28 gennaio u. s. dovrà assumere la rappresentanza legale dell'Istituto fino alla sua definitiva costituzione, preordinare quanto occorre per la sede del suddetto, proporre al governo italiano i provvedimenti opportuni per gli speciali interessi dell'Italia, elaborare le proposte da presentarsi al Comitato permanente per l'ordinamento e funzionamento dell'Istituto.

— L'11 febbraio 1906 è stato firmato il nuovo **trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria**, che già era stato parafato a Valombrosa fin dal 21 settembre 1904.

Il nuovo trattato conferma in molta parte i patti e le disposizioni del trattato precedente del 6 dicembre 1891.

Sono mantenute tutte le agevolazioni per il traffico di confine, che da lunghi anni sono in vigore con reciproco profitto tra l'Italia e l'Austria-Ungheria; e sono del pari confermate le agevolazioni per l'alpeggio del bestiame, nonché le stipulazioni relative al libero esercizio della pesca del pesce nell'Adriatico: vi si aggiunge che nei casi di controversia è preveduto e disciplinato l'arbitrato, come nei recenti trattati con la Germania e la Svizzera.

Anche le tariffe annesse al trattato mantengono, in buona parte, i benefici assicurati alle due parti dal trattato precedente.

La tariffa per i prodotti italiani all'entrata in Austria-Ungheria comprende tutti i prodotti che interessano la esportazione in quello Stato ad eccezione dei vini, i quali fino dal 1 gennaio 1905 non vennero più ammessi a regime convenzionale. In compenso di questa eliminazione l'Italia poté ottenere, con altre concessioni, le esenzioni e le riduzioni di dazio a favore delle mandorle, delle nocciole e degli oli di oliva già pattuite con l'accordo provvisorio del 24 settembre 1904.

Le merci a favore delle quali è mantenuto lo *statu quo* rappresentano nel detto anno la somma di 75 milioni di lire, vale a dire il 68 per cento della esportazione in Austria-Ungheria. Figurano tra i prodotti più importanti di questa categoria

gli agrumi, lo zolfo, i fiori freschi, gli ortaggi freschi, le sete greggie e ritorte, le trecce ed i cappelli di paglia.

Qualche aggravio però si ha per alcune qualità fini di frutta fresche, per i semi di trifoglio, per il pollame (eccettuate le oche), per le uova di pollame e per alcuni prodotti industriali di esportazione.

Per quanto riguarda la tariffa all'entrata in Italia, furono confermate per la maggior parte le disposizioni del trattato precedente.

Il nuovo trattato con l'Austria-Ungheria avrà la durata fino al 31 dicembre 1917.

— Fu recentemente stipulato pure un nuovo **trattato italo-bulgaro**. Con questo trattato, oltre al garantirsi il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne il regime daziario e le agevolazioni commerciali, l'Italia ha potuto ottenere una serie di opportune riduzioni dei dazi portati dalla nuova tariffa bulgara per tutte le merci di esportazione nel Principato. Si è inoltre assicurata il trattamento nazionale per quanto riflette la navigazione e l'esercizio dei diritti civili e delle industrie italiane in Bulgaria, e si sono determinate norme sicure per l'applicazione alle merci e alle navi dei diritti supplementari di accisa, d'*octroi*, di porto, ecc. Si è provveduto, infine, ad assicurare la tutela dei marchi di fabbrica e di commercio ed a promuovere dal Governo bulgaro lo impegno di addivenire, entro un anno, alla adozione di misure idonee per la protezione della proprietà artistica e industriale.

Per ciò che concerne il cabotaggio, si è convenuto ch'esso sia regolato secondo le rispettive legislazioni.

Sono escluse dalle disposizioni del trattato le facilitazioni concernenti la pesca nazionale e quelle derivanti da unioni doganali che una o l'altra delle parti contraenti potesse stringere con terzi Stati. Si sono fissate, pure con criteri equi e pratici, le norme che dovranno seguirsi in Bulgaria per il controllo dei filati importati dall'Italia, per verificare se la loro numerazione corrisponda alle prescrizioni della recente legge bulgara sui marchi di fabbrica.

In quanto al regime daziario, va rilevato come, mentre si è, con la tabella B, vincolato un regime speciale favorevole per l'importazione in Bulgaria dei prodotti che più interessano, non si è impegnata la tariffa italiana nè con riduzioni, nè con semplici vincoli, in favore delle importazioni bulgare.

Infine fu concluso che le cause civili e commerciali e le liquidazioni dei fallimenti in cui sieno interessati gli italiani abitanti nel Principato, sieno regolate secondo la legge locale, senza l'intervento delle regie autorità consolari.

— Si è riunito il **Congresso dei Comizi agrari italiani** costituiti in associazione, al quale hanno aderito anche i Comizi agrari di Bari, Torino, Ravenna, Roma e Milano.

Dopo una chiara esposizione del presidente sullo stato della consociazione, parlarono il prof. Voglino, il conte Parravicino di Alesmolo, Caruso e Voglino, e fu stabilito un ordine alla mi-

sura dei contributi annuali colla seguente classifica: quota fino a 100 soci L. 10 e da 100 a 300 L. 20.

Si fecero quindi voti affinché i rappresentanti degli agricoltori nel Consiglio del Lavoro siano aumentati.

Infine, dopo l'esposizione delle condizioni finanziarie, si approvò il seguente ordine del giorno dei signori Voglino e Parravicino:

« La consociazione dei Comizi agrari italiani fa vivissimi voti affinché con sollecitudine il Governo provveda a dare vita e rappresentanza legale ai Comizi agrari, dotandoli di mezzi adeguati alla grande importanza dell'agricoltura pel Paese ».

— Ecco la **situazione delle casse di risparmio postali** alla fine del gennaio 1906:

Credito dei depositanti alla fine del mese di gennaio 1906	L. 1,042,359,952.49
Depositi del mese di gennaio u. s.	» 71,305,896.85
Rimborsi del mese stesso	» 41,532,271.91
Credito per depositi giudiziali	» 16,322,029.21

Credito complessivo dei depositanti L. 1,085,456,606.65

— Si è tenuto verso la metà del mese scorso a Londra il **Congresso del partito operaio inglese**. Vi parteciparono 350 delegati, rappresentanti un milione di lavoratori organizzati e distribuiti in grandi aggruppamenti corporativi e politici. Fra le più grandi organizzazioni vogliamo citare, ad esempio, l'Unione dei fabbricanti di caldaie e dei carpentieri navali con 49 mila membri; il sindacato dei falegnami e carpentieri con 61 mila membri; il sindacato degli operai meccanici con 90 mila unità; quello dei gassisti, in numero di 30 mila; quello degli impiegati ferroviari, forte di 53 mila; quello dei tessitori con 56 mila; i due principali sindacati dei tipografi, l'uno con 19 mila e l'altro con 11 mila membri ecc.

La prima seduta si esaurisce nell'elezione del presidente, nominato nella persona del compagno Handerson e nella dichiarazione unanime che il partito del lavoro è indipendente sia dai liberali che dagli irlandesi.

Aggiornata la questione del programma del partito del lavoro, il Congresso nella seconda giornata ha fermato la sua attenzione sul problema dei disoccupati e, condannando come insufficiente la legge relativa, votata ultimamente dal Parlamento, ha deciso di menare al riguardo una campagna energica per promuovere efficaci misure di previdenza.

Ha discusso quindi la legge proposta dal governo per il voto alle donne; ma il Congresso, constatata la ristrettezza della legge in parola, che accorda il voto solo alle vedove e alle nubili *consitarie*, decide di respingerla, facendo voti perchè i due sessi fruiscano degli stessi diritti di voto.

Designata la sede del prossimo Congresso a Belfast, in Irlanda, passa a discutere il problema dell'insegnamento, sul quale, dopo lungo dibattito, il Congresso, con 870 mila voti contro 76 mila, si pronunzia per l'insegnamento laico.

La seconda giornata si chiude con un voto

unanime e senza discussione sopra un importante ordine del giorno, che afferma la volontà dei lavoratori inglesi di cooperare con quelli di Francia e di Germania contro le intenzioni di guerra dei patriottardi.

La terza seduta si è occupata della rinnovazione del Comitato esecutivo, ecc., e vota per ultimo unanimemente contro il progetto di legge del precedente Parlamento d'una pensione di centomila lire al decaduto *speaker* (presidente) della Camera dei Comuni.

— A Haraley si è tenuto recentemente il **38° congresso delle Trade-Unions**.

Vi parteciparono 205 società, componenti 1,541,000 membri.

Il sig. Seaton, presidente, tenne un importante discorso. Il congresso ha approvato con 5,253,000 voti contro 26,000 una mozione assolutamente contraria al principio del protezionismo chiamando ingiusti i dazi protettori che aumentano i prezzi degli oggetti di prima necessità.

— Si segnala un nuovo **prestito tunisino**. Alla data dell'8 febbraio 1906 il Presidente della Repubblica ha firmato un decreto, ai termini del quale il Governo tunisino è autorizzato a realizzare per via di prestito, nella somma di 40 milioni prevista dalla legge del 30 aprile 1902 una somma di 9,500,000 franchi destinata alla costruzione della linea ferroviaria da Biserta ai Nefzas (76 chilometri).

— Ecco una importante statistica delle **naturalizzazioni in Francia nel 1905**.

Le naturalizzazioni in Francia segnano, nel 1905, una diminuzione sul 1904.

Sono diventati francesi, nel 1905, 4528 individui d'età maggiore, di cui 2820 uomini e 1708 donne. A questa cifra conviene aggiungere 3885 minorenni, dei quali 3444 sono diventati irrevocabilmente francesi e 441 hanno riserbata la facoltà di declinare la qualità di francese nell'anno seguente a quello della loro maggiore età. Si ha così un totale di 8413 nuovi francesi. Nel 1904 questo totale fu di 8906.

Questa diminuzione è notevole soprattutto perchè durante il 1905 è aumentato, rispetto all'anno precedente, il numero di persone che hanno declinato la loro qualità di francese.

— L'Ufficio centrale di statistica ha testè pubblicato le stime finali del **raccolto del frumento in Russia nel 1905**.

Per la segala: nei 50 Governi di Europa, 210,955,184 ettolitri, per i 10 Governi della Polonia 3,343,517; per i 3 Governi del Caucaso 23,158,637 e per 19 Governi d'Asia 3,888,441; totale ettolitri 243,345,779.

Pel frumento d'inverno: nei 50 Governi della Russia d'Europa ettolitri 47,442,840; nei 10 Governi della Polonia 24,769,485; nei 3 del Caucaso 7,247,642 e nei 9 dell'Asia 151,075; totale 79,611,042 ettolitri.

Rassegna del commercio internazionale

Il commercio della Francia nel gennaio 1906. — Secondo le cifre ufficiali, l'importazioni in Francia durante il primo mese del 1906, si sono elevate a 447 milioni e 154,000 franchi contro 380,028,000 durante il primo mese del 1905; e le esportazioni a 344,527,000 franchi contro 304,005,000 del 1904.

Le importazioni durante il primo mese del 1906 sono state dunque superiori alle esportazioni di 102,627,000 franchi.

Queste si scompongono come segue per il primo mese del 1906, e paragonate a quelle del primo mese 1905:

	1905	1906
	in Francia	
Importazioni		
Oggetti alimentari	63,283,000	58,415,000
Materie necessarie all'industria	324,653,000	262,207,000
Oggetti fabbricati	59,188,000	59,396,000
Totali	447,154,000	386,628,000
Esportazioni		
Oggetti alimentari	45,065,000	36,959,000
Materie necessarie all'industria	95,683,000	91,011,000
Oggetti fabbricati	171,096,000	148,880,000
Colli postali	32,997,000	27,224,000
Totali	344,527,000	304,065,000

Ecco quindi le differenze:

Importazioni	franchi
Oggetti alimentari	+ 4,868,000
Materie per l'industria	+ 62,466,000
Oggetti fabbricati	— 208,000
Aumento nel 1906	+ 67,126,000
Esportazioni	franchi
Oggetti alimentari	+ 8,416,000
Materie per l'industria	+ 4,057,000
Oggetti fabbricati	+ 22,216,000
Colli postali	+ 5,773,000
Aumento nel 1906	+ 40,462,000

Il primo mese dell'anno si è palesato adunque favorevole. In effetto, l'aumento dell'importazione del 1906 comprende per 62,466,000 franchi di materie necessarie all'industria, ciò che testimonia l'attività principale del commercio francese.

D'altro lato, tutti i capitoli delle esportazioni francesi sono in aumento; gli oggetti fabbricati poi figurano in aumento di 22,211,000 franchi, e i colli postali, composti veramente di una grande quantità di oggetti fabbricati, accusano un aumento di 5 milioni 773,000 franchi.

Il commercio della Svizzera nel 1905. — Secondo i risultati provvisori della statistica commerciale, la importazione di questa Nazione è salita nel 1905 senza il calcolo dei metalli a 1,359,224,043 fr. Nel 1904 essa era stata di 1,240,071,044 fr.

La esportazione è stata di 969.319.964 fr. contro 891,479,298 fr. del 1904.

L'importazione dei vini, birre, acquavite, spirito di vino è salito in cifre tonde a 60 milioni contro 36 1/3 milioni del 1904; l'esportazione degli orologi e parte degli orologi è salito a 132 milioni 1/2 contro 122 milioni.

Si sono esportati 45 milioni di formaggi contro 40 del 1904; 25 milioni 1/2 di latte con-

densato contro 29,200,000 del 1904; 30,400,000 di cioccolata contro 26,800,000 del 1904. L'industria del cotone accusa una esportazione di 185 milioni contro 167 1/2 nel 1904, l'industria della seta di 250 milioni contro 235,600,000, l'industria delle macchine di 61,250,000 contro 52,600,000 in cifre tonde.

LA SITUAZIONE DEL TESORO

al 31 Gennaio 1906

Il Conto di Cassa del Tesoro al 31 gennaio 1906 dava i seguenti risultati:

Fondo di Cassa alla fine dell'eserc. 1904-05	L. 440,461,487.94
» » al 31 gennaio 1906	» 361,023,626.59
Differenza in meno	L. 79,437,861.35
Pagamenti di Tesoreria dal 1° al 31 gennaio 1906:	
Per spese di bilancio . . . I 1,130,558,838.09	} 3,649,545,484.27
Debiti e crediti di tesoreria » 2,513,986,646.18	
Incassi di Tesoreria dal 1° al 31 gennaio 1906:	
Per entrate di bilancio . . . L. 1,249,864,449.37	} 3,570,143,187.25
Per debiti e cred. di tesor. » 2,321,273,737.88	
Eccedenza dei pagamenti sugli incassi	L. 79,402,297.02

La situazione dei debiti e crediti di Tesoreria a 31 gennaio 1906 risulta dai seguenti prospetti:

DEBITI	al 30 giugno 1905	al 31 gennaio 1906
Buoni del Tesoro L.	173,957	157,705
Vagli del Tesoro	25,357	26,557
Banche, Anticipazioni statutarie		
Amm. Debito Pubb. in conto cor. infrutt.	133,000	96,000
» Fondo Culto » » »	251,480	395,360
Altre Ammin. in conto corr. fruttifero .	18,685	11,253
Cassa Depositi e Prest. in conto corr. frutt.	43,372	79,000
Altre Amm. in conto corrente infruttifero .	836,000	958
Cassa Depositi e Prest. in conto corr. infr.	20,740	59,308
Incassi da regolare	34,075	22,744
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1893, n. 47	11,250	11,250
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	29,970	28,814
Totale debiti L.	746,224	883,954

CREDITI	al 30 giugno 1905	al 31 gennaio 1906
Valuta presso la Cassa Depositi e Prestiti art. 21 della legge 8 agosto 1895 L.	91,250	91,250
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	74,007	311,371
Amministrazione del fondo per il Culto .	18,574	12,833
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	46,133	77,970
Altre amministrazioni	26,640	70,278
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico		
Deficenze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,712	1,712
Diversi	63,956	67,259
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	21,970	18,514
Totale dei crediti L.	357,997	691,496
Eccedenza dei debiti sui crediti . . . »	388,227	192,458
Totale come sopra L.	746,224	883,954

INCASSI	Mese	Differenza	Da luglio 1905	Differenza
	di gen. 1906.			
Entrata ordinaria	migliaia	migliaia	migliaia	migliaia
Entrate effettive	di lire	di lire	di lire	di lire
Redditi patrimoniali dello Stato. L.	16,100	+ 3,827	73,022	+ 11,112
Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati.	283	+ 111	93,207	- 3,651
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . .	4,395	- 125	115,615	+ 1,079
Tasse in amministraz. del Min. d. Finanze.	29,415	+ 4,303	139,383	+ 11,111
Tassa sul prodotto del movim. a grande e picc. veloc. sulle ferr.	2,353	+ 514	18,781	+ 3,274
Diritti della legaz. e d. Consolati all' estero.	—	—	309	+ 187
Tassa sulla fabbricaz. degli spir., birra, ec.	12,304	+ 1,403	75,710	- 5,013
Dogane e diritti marit.	25,420	+ 5,977	158,590	+ 27,705
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e di Roma.	2,762	- 71	19,779	- 615
Dazio cons. di Napoli.	—	—	—	—
» di Roma	1,724	+ 173	10,644	+ 450
Tubacchi	19,895	+ 1,238	134,969	+ 3,623
Sali	7,741	+ 491	48,706	+ 1,375
Prodotto di vend. del chinino e prov. access.	62	+ 24	976	+ 283
Lotto	5,690	+ 825	47,406	+ 6,365
Poste	7,070	+ 793	49,458	+ 3,068
Telegrafi	1,497	+ 112	11,155	+ 1,045
Servizi diversi	1,255	+ 165	12,723	+ 1,505
Rimborsi e concorsi n. spese.	7,468	+ 3,449	23,522	+ 3,578
Entrate diverse	2,820	+ 607	19,715	+ 1,402
Tot. Entrata ord. L.	148,755	+ 22,642	1,001,115	+ 65,432
Entrata straordinaria				
CATEG. I. Entrate effett.	408	- 763	5,032	+ 91
» II. Costr. str. fer.	33	- 162	126	+ 365
» III. Mov. di Capit.	16,542	+ 12,121	135,639	+ 119,501
Tot. Entrata straor. L.	16,983	+ 11,196	140,797	+ 119,227
Partite di giro.	2,316	- 254	14,871	- 2,149
Totale generale.	168,061	+ 33,544	1,249,864	+ 182,510

I pagamenti effettuati dal Tesoro per le spese di bilancio nell' esercizio 1905-1906 risultano dal presente prospetto :

PAGAMENTI	Mese	Differenza	Da luglio 1905	Differenza
	di gen. 1906			
	migliaia	migliaia	migliaia	migliaia
	di lire	di lire	di lire	di lire
Ministero del Tesoro. L.	32,787	+ 20,582	529,370	+ 136,494
» delle Finanze.	17,444	+ 1,066	135,830	+ 10,549
» di gr. e giust.	3,752	+ 85	24,974	+ 251
» degli aff. est.	1,147	+ 484	11,673	+ 950
» dell'istr. pub.	4,512	+ 169	32,586	+ 2,642
» dell' interno .	6,890	+ 1,315	43,527	+ 2,885
» dei lav. pubb.	7,457	+ 508	55,351	+ 10,672
» d. poste e tel.	7,677	+ 349	57,289	+ 1,683
» della guerra .	21,839	+ 743	161,493	+ 4,362
» della marina.	9,481	+ 1,433	68,745	+ 5,774
» della agr. ind. e commercio.	1,552	+ 502	8,656	+ 275
Tot. pag. di bilancio.	114,513	+ 21,012	1,130,558	+ 146,470
Decr. minist. di scarico.	24	- 51	34	- 41
Totale pagamenti .	114,567	+ 20,931	1,130,592	+ 146,429

(1) L' aumento avuto dai rimborsi e concorsi nelle spese è dovuto all' Amministrazione delle Ferrovie di

Stato della spesa per interessi, della somma, anticipata al tesoro mediante certificati ferroviari di credito.

(2-3) L' aumento avuto dal movimento dei capitali proviene dai versamenti eseguiti per acquisti di certificati ferroviari di credito e per la massima parte dal ricupero delle anticipazioni date dal Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell' esercizio.

LA PRODUZIONE DEGLI SPIRITI IN ITALIA

L' incremento notevole nella produzione degli spiriti in Italia, verificatosi nel 1903-904, in cui raggiunse la quantità di ettol. 222,797, cifra non più toccata dal 1891-92, continuò ancora, contro ogni previsione nel 1904-905, in cui si ebbero ettol. 306,701 prodotti all' interno, mentre l' importazione dall' estero diminuì da ettol. 11,765 a 7,934.

La diminuzione nel reddito doganale delle importazioni che fu di L. 484,000 nell' esercizio 1904-905, in confronto del precedente, trovò esuberante compenso nelle L. 42,484,000 sulla tassa interna di fabbricazione, cifra non mai verificatasi negli anni anteriori.

Questo maggior reddito della tassa sugli spiriti nell' ultimo esercizio, si deve in massima parte attribuire agli effetti dei Decreti 22 dicembre 1904 e 25 febbraio 1905, che elevarono temporaneamente l' abbuono alla distillazione dei vini nelle fabbriche fornite di misurature nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce e in quelle della Sicilia, travagliate dalla crisi vinicola.

L' adulterazione degli spiriti destinati alle industrie, prese qualche incremento in paragone dell' esercizio precedente, ma non diede quanto se ne era previsto.

Ciò dipende dai difetti nel congegno della legge 1903, ad eliminare i quali mira la legge 29 giugno 1905, che però non poté andare in vigore che dopo la chiusura dell' esercizio 1904-1905.

L' incremento nelle esportazioni dello spirito, durante l' ultimo esercizio, da ettol. 5,838 nel 1903-904, a 7,458 nel 1904-905, va attribuito anch' esso, in parte, agli effetti del regio decreto 26 febbraio 1905, sulle agevolanze per le industrie che adoperano il sale e lo spirito, secondo cui si concesse la restituzione o l' abbuono della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini liquorosi, dell' aceto e delle profumerie.

Col medesimo decreto venne ammessa anche la restituzione in base alla quantità di spirito contenuta nei prodotti, secondo tipi unitari costanti; ma un tale provvedimento non poté ancora avere applicazione nell' esercizio chiuso il 30 giugno ultimo scorso.

BANCHE POPOLARI E COOPERATIVE

Banca Popolare di Milano. — In seconda convocazione avrà luogo l' assemblea ordinaria degli azionisti di questa Banca, la quale è entrata nel suo quarantunesimo anno di vita.

La relazione con la quale il Consiglio di amministrazione fa precedere il bilancio dello scorso esercizio mette in evidenza come al 31 dicembre scorso i soci della Banca erano 21,918 e le azioni 185,493 con un aumento di 616 soci e 1618 azioni sottoscritte per 891 da soci vecchi e per 727 da soci nuovi. Il capitale sociale crebbe da L. 9,194,000 a 9,274,900 colla corrispondente riserva di L. 4,637,450.

Nello scorso anno vennero scontati 240,966 effetti per un importo di L. 111,634,075.78 inferiore di Lire 13,637,080.64 a quello del precedente esercizio. La diminuzione non riflette lo sconto ai soci, nel quale anzi vi fu un aumento di 3090 effetti e di L. 2,267,446.

Le sovvenzioni sopra titoli furono nel 1905 846 per L. 2,531,180 in confronto di 921 per L. 2,663,805 stipulate nel 1904.

I prestiti iniziati contro cessione del quinto dello stipendio con un fondo di L. 150,000 nel febbraio del 1903 in seguito alla legge del 7 luglio 1902, la cui efficacia fu più volte prorogata, e da ultimo a tutto dicembre del 1906, sono stati continuati nel 1905, ma poche furono le domande relative. Durante l' anno se

ne concedettero 2 per L. 3356.40. Alla fine dell'esercizio ne sussistevano 109 per L. 77,511.83

Si fecero 820 riporti per L. 205,176,981 con un aumento di 147 riporti e di 43,312,951 lire.

I depositi a custodia semplice, aperti o suggellati, crebbero di numero ma diminuirono per valore dichiarato, essendo ammontati a 692 per un valore di L. 14,845,370 in confronto di 619 per 16,333,240 lire dell'esercizio precedente.

I depositi con cassetta aumentarono di quantità e di valore dichiarato. Le cassette salirono a 3196 per un valore di 113,259,000 lire, con un aumento di 55 cassette e di 3,785,000 lire. Il corrispettivo incassato di L. 120,055.80 superò di poco quello del 1904.

L'importo dei semestri della rendita intestata riscosso gratuitamente per conto dei clienti ascese a L. 1,032,714.01 a fronte di L. 1,000,051.49 dell'esercizio precedente.

Le operazioni compiute con Banche e corrispondenti diversi rappresentano un giro di affari di Lire 153,704,927.61, comprese L. 19,182,093.56 per importo di assegni emessi e di quelli pagati.

Il servizio di incassi e pagamenti su piazze estere crebbe per numero di effetti e per valore, essendosi avuto un giro di L. 2,619,171.70 con emissione di 1238 assegni in confronto di L. 1,918,633.06 e di 1059 assegni dell'esercizio precedente.

Dei depositi disponibili mediante *chèques* sussistevano alla fine dell'esercizio 4129 partite per lire 18,183,500.47.

Durante l'anno si pagarono 31,423 *chèques* per 70,417,028.74.

Dei depositi in conto corrente con libretti al portatore rimanevano 687 libretti per L. 2,297,386.05.

Vi erano inoltre 87 correntisti nei servizi di cassa e fuori piazza per un importo di L. 1,324,740.01.

Di depositi rappresentati da libretti di risparmio erano vivi 14,348 libretti per lire 23,304,772.79 con una media di L. 1,972.73 per libretto.

In totale la rimanenza dei depositi bancari nelle varie loro forme era di L. 61,808,766.90 con una differenza in più di L. 694,909, in confronto del precedente esercizio.

Dopo accennato al buon andamento dei servizi di esattori, la relazione mette in evidenza che l'utile netto dello scorso esercizio risulta in L. 1,478,193.08 del quale si proporrà all'assemblea odierna il seguente riparto: L. 7.20 per azione; a disposizione del Consiglio per gli impiegati e per scopi di beneficenza e di pubblica utilità L. 147,800; a conto esercizio nuovo L. 889,68.

Banca Monzese. Monza. — Il 25 febbraio ebbe luogo l'assemblea ordinaria annuale di questo fiorentissimo Istituto con l'intervento di 48 soci, rappresentanti n. 16,825 azioni su n. 20,000.

Il rapporto del Consiglio e la relazione dei Sindaci ebbe tutta l'attenzione dell'assemblea, la quale senza discussione e ad unanimità approvò il bilancio dell'esercizio 1905, che chiude con un utile netto di lire 83,340.30, permettente di mandare alla riserva supplementaria L. 25,000 da distribuire ai soci un dividendo di L. 10 per ogni azione del valore nominale di L. 100 e lasciare un avanzo a disposizione del Consiglio di lire 13,251 per erogazioni diverse, oltre un saldo a nuovo di 89.30.

Passatisi alle nomine, vennero rieletti a grandissima maggioranza tutti gli amministratori e sindaci che avevano date le dimissioni per mettersi a disposizione dell'assemblea.

Banca di Borgomanero. — Il 22 febbraio ebbe luogo l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di questa Banca. Erano rappresentate 4915 azioni. Gli azionisti all'unanimità approvarono le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1905 che si chiude con un utile di L. 43,254.51 ed il relativo progetto di riparto. Venne deliberato di assegnare agli azionisti L. 17.50 quale dividendo del primo anno di esercizio in ragione di L. 2.50 per azione di L. 50 nominale e al fondo di riserva la somma di L. 20,929.06 elevando così detto fondo al 31 dicembre 1905 alla somma di L. 55,929.06 pari cioè al 14 per cento del capitale sociale. Infine procedutosi alla nomina di tre amministratori risultarono eletti ad unanimità di voti i signori: cav. Giovanni Ghiglione, rag. Carlo Galimberti (rielezione) e dott. Fedele Ghiringhelli (nuova elezione); a sindaci effett. i signori: rag. Giov. Batta. Primatesta, cav. Michele Ricca, Adolfo Camossi.

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Siena e Grosseto. — Questa Camera tenne adunanza il 27 gennaio. In questa adunanza furono fatti voti, perchè, pur concessa, in omaggio alla libertà di commercio e di industria, la miscela di oli di oliva con oli di seme, sia imposta per legge al venditore di apporre ai recipienti che la contengono, cartelli contenenti la dizione di olio miscelato, riservando al venditore il nome di olio di oliva a quello che è veramente tale.

Ha fatto voti altresì perchè siano aumentati in equa proporzione gli attuali dazi doganali e le attuali tasse di fabbricazione per tutti gli oli di seme e semi oleaginosi, e siano solo mantenuti come sono ora i dazi e le tasse per gli oli di seme adulterati con sostanze tali che ne impediscano il commercio per uso commestibile; ed infine perchè a favore dei fabbricanti italiani d'oli di seme sia stabilito il diritto al rimborso di una parte proporzionale del dazio doganale pagato sui semi o ad uno speciale abbuono della tassa di fabbricazione per le quantità di olio di seme che sottopongano all'accennata adulterazione.

Camera di commercio di Mantova. — Questa Camera nella sua adunanza del 26 gennaio ha approvato il seguente importante ordine del giorno:

« La Camera sulla proposta della consorella di Verona di istituire la cambiale internazionale;

« Ritenuto essere molti gli inconvenienti derivanti dalle diverse leggi, cui deve sottostare una cambiale emessa in uno Stato e girata ai cittadini di altri Stati, o pagabile in paese diverso da quello dell'emissione; inconvenienti incompatibili colle cresciute esigenze dei rapporti internazionali, divenuti insopportabili d'ogni ostacolo al loro maggior sviluppo;

« Ritenuto che la legislazione unica, da crearsi per mezzo di una conferenza internazionale (di cui è cenno nella Relazione della Camera di Verona) apparisce un provvedimento efficace a togliere detti inconvenienti;

« Appoggia la proposta della consorella Veronese per la istituzione della cambiale internazionale e fa voti che l'importante oggetto sia trattato, ad opera dell'Unione delle Camere di commercio, nel Congresso internazionale, che avrà luogo quest'anno a Milano ».

Mercato monetario e Rivista delle Borse

TITOLI DI STATO

	Sabato 24 febbraio 1906	Venerdì 26 febbraio 1906	Martedì 27 febbraio 1906	Mercoledì 28 febbraio 1906	Giovedì 1 marzo 1906	Venerdì 2 marzo 1906
Rendita italiana 5 0/0	105.52	105.57	105.57	105.57	105.25	105.55
» » 3 1/2 0/0	104.15	104.15	103.95	103.95	103.80	103.85
» » 3 0/0	73.—	73.—	73.—	73.—	73.—	73.—
Rendita italiana 5 0/0:						
a Parigi	105.20	105.17	105.15	105.15	105.20	105.40
a Londra	104.50	104.62	104.60	104.55	104.75	104.75
a Berlino	—	—	—	—	—	—
Rendita francese 3 0/0:						
ammortizzabile	—	—	—	—	—	—
» » 3 0/0 antico	99.32	99.27	99.25	99.45	99.57	99.57
Consolidato inglese 2 3/4	90.56	90.50	90.53	90.52	90.25 _{ex}	90.25
» prussiano 3 0/0	101.25	101.30	101.30	101.25	100.80	101.—
Rendita austriaca in oro	117.50	116.—	117.25	119.05	118.10	118.20
» » in arg.	99.90	99.90	100.—	100.—	99.85	99.95
» » in carta	99.95	99.95	99.90	99.95	99.95	99.95
Rend. spagn. esteriore:						
a Parigi	93.57	93.60	93.52	94.—	94.60	94.30
a Londra	93.12	93.12	93.—	93.12	93.50	93.50
Rendita turca a Parigi	94.42	94.22	94.55	94.67	94.95	94.97
» » a Londra	93.25	93.25	93.20	93.25	93.50	93.50
Rendita russa a Parigi	68.75	67.60	67.65	68.30	68.20	68.—
» portoghese 3 0/0						
a Parigi	69.12	69.—	69.92	69.20	69.20	69.10

VALORI BANCARI

	24 febr. 1906	3 marzo 1906
Banca d'Italia	1347.—	1336.—
Banca Commerciale	988.—	988.—
Credito Italiano	667.—	666.—
Banco di Roma	126.—	125.—
Istituto di Credito fondiario	572.—	545.ex
Banca Generale	33.50	34.—
Banca di Torino	76.—	76.—
Credito Immobiliare	329.—	328.—
Bancaria Milanese	355.—	362.—

CARTELLE FONDIARIE

	24 febr. 1906	3 marzo 1906
Istituto Italiano	4 1/2 0/0 517.—	517.—
» »	4 0/0 506.—	506.—
» »	3 1/2 0/0 497.—	497.—
Banca Nazionale	4 0/0 500.—	499.50
Cassa di Risparmio di Milano	5 0/0 516.—	515.50
» »	4 0/0 504.50	504.50
» »	3 1/2 0/0 496.—	496.—
Monte Paschi di Siena	4 1/2 0/0 510.—	510.—
» »	5 0/0 512.—	512.—
Op. Pie di S. Paolo Torino	5 0/0 516.—	516.—
» »	4 1/2 0/0 507.—	507.—
Banco di Napoli	3 1/2 0/0 506.—	507.50

PRESTITI MUNICIPALI

	24 febr. 1906	3 marzo 1906
Prestito di Milano	4 0/0 102.10	102.00
» Firenze	3 0/0 76.50	76.50
» Napoli	5 0/0 100.75	100.75
» Roma	3 3/4 502.—	502.—

VALORI FERROVIARI

	24 febr. 1906	3 marzo 1906
Meridionali	754.—	750.—
Mediterranee	452.50	450.—
Sicule	644.—	645.—
Secondarie Sarde	297.—	294.—
Meridionali	3 0/0 361.—	362.—
Mediterranee	4 0/0 500.—	500.—
Sicule (oro)	4 0/0 510.—	510.—
Sarde C.	3 0/0 371.—	372.—
Ferrovie nuove	3 0/0 358.—	358.—
Vittorio Emanuele	3 0/0 387.—	388.—
Tirrene	5 0/0 515.—	515.—
Lombarde	3 0/0 336.—	335.—
Marmif. Carrara	260.—	260.—

VALORI INDUSTRIALI

	24 febr. 1906	3 marzo 1906
Navigazione Generale	502.—	504.—
Fondiarie Vita	320.50	321.50
» Incendi	200.—	200.—
Acciaierie Terni	2860.—	2818.—
Raffineria Ligure-Lombarda	411.—	409.—
Lanificio Rosse	1630.—	1627.—
Cotonificio Cantoni	572.—	572.—
» Veneziano	287.—	288.—
Condotte d'acqua	469.—	472.—
Acqua Pia	1630.—	1632.—
Linificio e Canapificio nazionale	231.—	231.—
Metallurgiche italiane	174.—	173.—
Pionbino	311.50	307.—
Elettric. Edison	945.—	949.—
Costruzioni Venete	110.—	112.—
Gas	1476.—	1487.—
Molini Alta Italia	375.—	356.—
Ceramica Richard	422.—	422.—
Ferriere	315.—	309.—
Officina Mecc. Miani Silvestri	163.—	167.—
Montecatini	120.—	122.—
Carburo romano	1465.—	1485.—
Zuccheri Romani	105.50	105.—
Elba	518.—	510.—
Banca di Francia	—	3945.—
Banca Ottomana	633.—	639.—
Canale di Suez	4357.—	4375.—
Crédit Foncier	720.—	718.—

PROSPETTO DEI CAMBI

	su Francia	su Londra	su Berlino	su Austria
26 Lunedì	100.02	25.15	122.65	104.50
27 Martedì	100.00	25.15	122.65	104.50
28 Mercoledì	100.02	25.15	122.62	104.50
1 Giovedì	100.02	25.15	122.65	104.50
2 Venerdì	100.05	25.15	122.65	104.50
3 Sabato	100.05	25.15	122.65	104.50

Situazione degli Istituti di emissione italiani

	31 Gennaio	Differenza
Banca d'Italia		
ATTIVO		
Fondo di cassa	L. 783 40 487 92	— 218 000
Portafoglio interno	287 338 342 46	+ 2 524 000
» estero	63 553 416 35	+ 605 000
Anticipazioni	46 517 695 44	+ 5 679 000
Titoli	2 7 568 956 78	— 1 377 000
PASSIVO		
Circolazione	1 039 463 650 00	+ 17 383 000
Conti c. e debiti a vista	105 481 338 80	— 2 089 000
» a scadenza	66 251 445 20	— 2 150 000
Banca di Napoli		
ATTIVO		
Fondo di cassa	L. 159 958 898 54	+ 3 593 000
Portafoglio interno	91 884 140 70	— 2 522 000
» estero	3 308 155 30	— 430 000
Anticipazioni	21 188 965 72	— 720 000
Titoli	74 115 583 34	—
PASSIVO		
Circolazione	319 509 500 00	— 10 265 000
Conti c. e debiti a vista	42 219 528 21	— 2 021 000
» a scadenza	33 132 239 90	+ 1 145 000

Situazione degli Istituti di emissione esteri

	22 Febbraio	differenza
Banca di Francia		
ATTIVO		
Incassi Oro	Fr. 2 860 193 000	+ 14 325 000
» Argento	1 059 639 000	+ 3 976 000
Portafoglio	849 447 000	+ 32 178 000
Anticipazione	664 189 000	— 11 559 000
Circolazione	4 6 5 593 000	— 58 812 000
Conto corr. d. Stato	195 210 000	— 9 457 000
» d. priv.	541 977 000	+ 44 577 000
Rapp. tra l'in. e la cir.	84.01	+ 1.84 %
Banca d'Inghilterra		
ATTIVO		
Inc. metallico Sterl.	37 238 000	+ 1 251 000
Portafoglio	3 032 000	+ 2 196 000
Riserva	27 447 000	+ 898 000
PASSIVO		
Circolazione	23 263 000	+ 358 000
Conti corr. d. Stato	18 986 000	+ 1 257 000
Conti corr. privati	45 449 000	+ 2 916 000
Rap. tra la ris. e la prop.	43.18 %	— 1.54 %
Banca Nazionale del Belgio		
ATTIVO		
Incasso	Fr. 132 752 000	— 10 000 000
Portafoglio	169 139 000	+ 7 816 000
Anticipazioni	—	—
PASSIVO		
Circolazione	682 767 000	+ 10 631 000
Conti Correnti	87 902 000	+ 11 108 000
Banca di Spagna		
ATTIVO		
Incasso oro Piast	376 578 000	+ 103 000
» argento	562 004 000	+ 3 902 000
Portafoglio	—	—
Anticipazioni	150 000	—
PASSIVO		
Circolazione	1 371 263 000	+ 2 444 000
Conti corr. e dep.	686 571 000	— 2 327 000
Banche d'emis. Svizzera		
ATTIVO		
Incasso oro	Fr. 106 412 000	+ 16 000
» argento	12 234 000	+ 454 000
PASSIVO		
Circolazione	231 127 000	— 1 817 000
Banca Imperiale Germanica		
ATTIVO		
Incasso	Marchi 1 018 410 000	+ 22 196 000
Portafoglio	803 632 000	+ 29 274 000
Anticipazioni	52 600 000	— 8 177 000
PASSIVO		
Circolazione	1 200 279 000	— 34 566 000
Conti correnti	613 466 000	+ 60 724 000
Banche Associate New York		
ATTIVO		
Incasso met. Doll.	185 640 000	— 2 870 000
Portaf. e anticip.	1 042 300 000	— 6 389 000
Valori legali	80 030 000	+ 620 000
PASSIVO		
Circolazione	5 170 000	— 193 000
Conti corr. e dep.	1 049 300 000	— 3 083 000
Banca dei Paesi Bassi		
ATTIVO		
Incasso oro Fior.	79 231 000	+ 6 000
» argento	73 765 000	+ 502 000
Portafoglio	50 963 000	+ 3 062 000
Anticipazioni	55 251 000	— 1 622 000
PASSIVO		
Circolazione	272 534 000	— 3 445 000
Conti correnti	4 327 000	+ 78 000

SOCIETÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

Rendiconti di assemblee.

Oleificio Pavese. — Nella assemblea dell' Oleificio Pavese convocata a Pavia il 26 febbraio vennero eletti a consiglieri d'amministrazione i signori:

Guarnieri cav. Aristide, Franchi Maggi ing. Emilio, Mantovani dott. Giuseppe, Dugnani ing. Giorgio, Pellegri Cesare, Belloni Gaetano.

A Sindaci effettivi i signori: Chiodi rag. Giulio, Pertusati rag. Battista; Stabilini rag. prof. Arturo.

A Sindaci supplenti: Simonetta dott. Luigi, Gerardo Enrico.

Nuove Società.

Stabilimenti del «Ligure». Torino. — Venne costituita una Società anonima per azioni, avente per oggetto l'acquisto, l'impianto, la locazione o conduzione e l'esercizio di alberghi, ristoranti, caffè, bar, spettacoli vari e simili, l'acquisto e vendita d'immobili destinati o da destinarsi a tali esercizi ed in genere tutte le operazioni industriali e commerciali inerenti allo scopo sociale, le partecipazioni sotto qualsiasi forma in aziende congeneri o società aventi scopi analoghi.

Sede della Società è in Torino, e potranno stabilirsi sedi succursali ed agenzie; essa venne denominata «Stabilimenti del Ligure» e potrà fare uso di sotto-denominazioni per i diversi stabilimenti che eserciterà.

Il capitale sociale è di L. 450,000 diviso in 18 mila azioni da L. 25 cadauna, e potrà essere aumentato a L. 2,500,000 con deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

La rappresentanza e firma sociale di ogni atto spettano al presidente del Consiglio di amministrazione od a chi ne fa le veci. La Società durerà fino al 30 giugno 1935 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Società milanese alloggi. — Per provvedere agli alloggi durante la prossima Esposizione è stata costituita in questi giorni con atto a rogito dottor Serina una Società anonima fra molte ditte fabbricanti in mobili, colla denominazione «Società Milanese Alloggi». Il capitale è fissato in L. 150,000, aumentabile a L. 250,000 per semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A comporre il Consiglio d'Amministrazione furono nominati i signori Carlo Pacchetti, presidente, Manighetti Pietro, Borghi Pietro, Minazzi Carlo, Saini Antonio. Sindaci sono i signori Basaglia Ettore, Busnelli Edoardo, Gerosa avv. Carlo effettivi, Giussani Pietro e Luzzani Mario supplenti.

NOTIZIE COMMERCIALI

Grani. — A Firenze, grano duro nazionale da L. 28 a 28.50 al quintale, tenero bianco nuovo da 27.25 a 27.75, rosso da 26.75 a 27.50, misto da 27 a 27.50, segale da 21.75 a 22.50, granturco da 17 a 18.50, avena da 20.50 a 25.50, orzo mondo da 24 a 27. A Foligno, grano nuovo a L. 23.66 al quintale, granturco a 18.16. A Forlì, Frumento nostrano da L. 26.75 a 27 al quintale, granturco nostrano da 18.50 a 19, avena nostrana da 19 a 20. A Genova, grani teneri Alta Italia da L. 25.75 a 26 al quintale, Danubio da 17 a 17.25 (schiavo dazio), grani duri di Sardegna a 27.50, Tagarong da 20.25 a 20.50 (schiavo dazio), avena nazionale da 20.75 a 21, orzo nazionale a 17.50, granoni Alta Italia da 18.75 a 19. A Lodi, Frumento da L. 25 a 26.25 al quintale, melica nostrana da 17.25 a 18, segala da 21 a 22, avena da 20.50 a 21. A Mantova, frumento d'oltre Po da L. 25.85 a 26.10, fino da 25.60 a 25.75, buono mercantile da 25.25 a 25.50, granturco fino da 18.25 a 18.50, avena da 20 a 21. A Milano, frumento nostrano da L. 25.65 a 25.1 al quintale, veneto e mantovano da 26.25 a 26.75, estero da 26.25 a 27.25, avena nazionale da 21 a 21.50, estera da 20.40 a 20.90, orzo da 21 a 22, melgone nostrano da 17.50 a 18, segale nazionale da 21.25 a 21.75, estera da 21 a 21.50. A Napoli, Romanelle nuove da 26.50 a 27 al quintale, bianchette e caroselle nuove da

26 a 27, granoni gialli nazionali nuovi da 16.25 a 18, avena da 21.50 a 22 Napoli vagone. A Padova, frumento fino nuovo da L. 25.25 a 25.50 al quintale, buono mercantile da 25 a 25.25, mercantile da 24.75 a 24.90, avena da 19.50 a 20.50. A Palermo, (Sicilia): Realforte (rossi) da onze 4.28 a 5, pari a L. 62.90 a 63.75, Sammartinara (rossi) da onze 4.27 a 4.28 pari a L. 62.48 a 62.90, Biancuccia, da onze 4.26 a 4.27 pari a L. 62.05 a 62.43, Timilia da onze 4.22 a 4.24 pari a L. 60.35 a 61.20, Scavarella da onze 4.21 a 4.22 pari a L. 59.93 a 60.35.

Vini. — A Alessandria, vino rosso comune prima qualità da L. 36 a 40 l'ettolitro, seconda da 30 a 34, A Aquila, vino nero da L. 29 a 30 l'ettolitro (fuori dazio), rosso da 23 a 24, comune da 30 a 31. A Ancona, vini delle Marche da L. 24 a 26 l'ettolitro (fuori dazio), Puglie comune da 18 a 21, Puglie (da taglio) da 20 a 33. A Bologna, vino nostrano nero e bianco, qualità fine, da L. 36 a 40 all'ettolitro, fuori dazio, comune da pasto prima qualità da 20 a 25, seconda da 14 a 18. A Casale Monferrato, Nuovi Altavilla da L. 29 a 30 all'ettolitro, Camagna da 27 a 28, Casorzo da 26 a 28, Moncalvo da 29 a 33, Vignale da 29 a 32. A Chieti, vino bianco nuovo, di prima qualità da L. 17 a 20 all'ettolitro (fuori dazio). A Cremona, vini prima qualità da L. 33 a 42 all'ettolitro, seconda qualità da 32 a 36. A Foligno, vino da L. 20 a 30 all'ettolitro, compreso il dazio. A Genova, Scoglietti da L. 24 a 25 l'ettolitro, Riposto da 18 a 22, Gallipoli da 23 a 26, Barletta da 28 a 32, Santa Maura (schiavo da 17 a 18. A Napoli, vino bianco (Sicilia) a L. 26 l'ettolitro (consegna a bordo o ferrovia di Napoli), Riposto da 18 a 21, Puglia nuovo da 20 a 23, Moscato Sodano da 45 a 50. A Palermo, Marsala ribollito, da L. 25 a 26 all'ettolitro, id. carasolo da 23.50 a 24.50, id. bianco da 25 a 26, Alcamo gr. 14 da 25 a 26, Partinico gr. 14 da 27.50 a 28.50, Misilmeri bianco da 25 a 26, id. rosso da 25 a 26, Bagheria bianco da 25 a 26, Balestrate bianco gr. 14 e mezzo da 27.50 a 28.50 l'ettolitro. A Pisa, vino di prima qualità del Piano di Pisa (in dettaglio a L. 26.50 all'ettolitro, compreso il dazio), seconda a 20.50, di Collina, prima qualità a 33.50, seconda a 26.50.

Oli. — A Alessandria, olio d'oliva prima qualità da L. 175 a 200 al quintale, seconda da 140 a 170. A Aquila, olio sopraffino da L. 114 a 115 all'ettolitro (fuori dazio: fino da 98 a 100, comune da 79 a 80. A Ascoli Piceno, olio d'oliva nostrano sopraffino da L. 120 a 135 al quintale, comune da 90 a 95, da ardere da 80 a 82. A Bari, olio di oliva: fruttati da L. 95 a 100, fini da 85 a 90 al quintale, mangiabili 80. A Bergamo, olio di oliva di prima qualità 140, seconda 114. A Bologna, olio d'oliva al quintale (fuori dazio) mangiabile corrente da 110 a 112, mezzo fino da 122 a 124, fino da 145 a 150, extrafino da 155 a 160, comune da ardere da 94 a 95. A Chieti, olio d'oliva prima qualità a 120 al quintale (fuori dazio), seconda a 90. A Firenze, olio di oliva prima qualità da 110 a 112 al quintale (fuori dazio), seconda qualità da 104 a 107, da ardere da 78 a 80. A Genova, Riviera ponente sopraffini da 135 a 150 il quintale (consegna Genova), Bari extra da 122 a 140, fino da 110 a 120, Bitonto extra da 120 a 135, Molfetta da 110 a 125, Sicilia fini a 120, mangiabili da 100 a 110, Calabria comune da 80 a 85, Sardegna sopraffino da 135 a 150, Toscana fino da 140 a 150, comune da 100 a 120, Abruzzi da 120 a 125, Romagna da 100 a 120, cime verdi da 70 a 75, giallo lampante da ardere da 80 a 85.

Frutta secche. — Ad Aquila mandorle col guscio da L. 22 a 26 al quintale, sgusciate da 135 a 139, noci da 36 a 38. A Bologna, mandorle dolci da L. 165 a 170 al quintale, amare da 170 a 175. A Genova, mandorle monde dolci Sardegna 1905 a L. 155 al quintale; amare da 160 a 165, Bari da 160 a 162, Sicilia da 160 a 162, Mogador Marocco da 125 a 130, pinoli mondi da 128 a 130. A Napoli, nocciuole tonde col guscio a lire 52.50 al quintale (schiavo dazio), sgusciate 122, lunghe col guscio 73, fichi Agropoli, scelti, cest. a 31, correnti a 25. A Roma, mandorle d'Aquila sgusciate a L. 150 al quintale (fuori dazio), delle Puglie a 160, di Norcia a 145, noci di Sorrento prima qualità a 110. A Torino, fichi in ceste da L. 45 a 60 al quintale (in città) nocciuole piemontesi da 90 a 100, prugne Bosnia da 55 a 70.

Prof. ARTURO J. DE JOHANNIS, Direttore-responsabile.

Firenze, Tip. Galileiana, Via San Zanobi, 52.